



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI
DEHORS NEI LOCALI PUBBLICI DI
SOMMINISTRAZIONE**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 26 DEL 06/12/2019**

INDICE

Art. 1: Oggetto, Definizioni , Tipologie

Art. 2: Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors

Art. 3: Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

Art.3 bis: Deroghe per l'occupazione di suolo p u b b l i c o con dehors

Art. 4: Procedimento per l'autorizzazione di dehors semplici.

Art.4-bis Procedimento per l'autorizzazione di dehors complessi (art.1 comma 5 e 2 comma 3 lett.a e 5)

Art. 5: Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione

Art. 6: Sgombero dell'area per ragioni di pubblica utilità

Art. 7: Manutenzione degli elementi dei dehors

Art. 8: Attività

Art. 9: Orario

Art. 10: Revoca delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors

Art. 11: Sanzioni e misure ripristinatorie

Art. 12: Disposizioni transitorie e finali

ART. 1
OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per la somministrazione.
2. In riferimento al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti dell'applicazione della Tassa, il Comune di San Ferdinando appartiene alla classe IV in base alla popolazione residente (art. 43 - D. Lgs 507/93).
3. Il dehors, di norma, fatte salve le caratteristiche sopra indicate, può essere:
 - aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
 - delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 4;
 - strutture innovative: ossia soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale.
4. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento i dehors vengono distinti in due tipologie:
 - 1) dehors semplici:** l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione
 - 2) dehors complessi:** tutte le strutture destinate, per dimensioni e caratteristiche costruttive, a esigenze di esercizio dell'attività commerciali non contingenti e temporanee e che determinano un evidente incremento volumetrico dell'attività stessa. Sono tali le strutture composte, oltre che da una pedana con delimitazioni, anche da una eventuale chiusura laterale mediante pannellature e/o da una copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, tali da costituire una nuova volumetria suscettibile di autonome valutazioni tecnico-urbanistiche.
6. Gli elementi che compongono i dehors devono essere conformi alle norme di

sicurezza.

7. Non è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione paesistica per i dehors semplici posti a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo (D.P.R. 31/2017 e ss.mm.ii.).
8. Son fatte salve le altre normative nazionali e regionali in materia di vincoli.

ART. 2

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere dal S.U.A.P. del Comune preventiva autorizzazione. **L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente l'applicazione del presente Regolamento, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è individuato nell'Area competente in materia di commercio ed, in particolare, nel Servizio "S.U.A.P.", il quale assolve a tutti i compiti istruttori previste dalle vigenti disposizioni di legge (Legge n. 241/90, e s.m.i.) e dal presente regolamento.**
2. In ossequio a quanto disposto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art.3 lett.f) bis, che si conforma all'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi nonché al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare nr.3603/C del 28 settembre 2006, sono ammessi ad occupare il suolo pubblico mediante dehors amovibili anche gli esercizi di vicinato ed i laboratori artigianali solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono **permanenti o temporanee**:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore agli anni **cinque** (rinnovabili ove permangano le condizioni);
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, solitamente concesse nella stagione estiva.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per

cento.

5. Oltre ai dehors si presumono, per loro natura, occupazioni permanenti ai sensi del comma 3 lett.a) del presente articolo, concedibili per periodi non inferiori all'anno e fino ad anni **cinque** rinnovabili i chioschi, edicole, pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo e qualsiasi rialzo del piano pedonale.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, che disciplina la collocazione specifica dei dehors annessi ad attività commerciali già autorizzate, e per l'aspetto tariffario, ci si riporta allo specifico regolamento TOSAP ad oggi vigente.

7. Ove la collocazione dei dehors dovesse ricadere su aree o porzioni di aree date dall'Ente in concessione a società esterne per l'esercizio di parcheggi a pagamento, il pagamento di tali aree o delle porzioni interessate dovrà essere regolarizzato con detta società, che dovrà rapportarsi alle tariffe TOSAP e non a quelle della sosta, fermo restando la titolarità del procedimento autorizzatorio che rimane in capo al Comune.

ART. 3 **CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO** **P U B B L I C O CON DEHORS**

1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'area occupata mediante dehors include le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture. Ove i dehors dovessero scostarsi dall'esercizio, si dovrà produrre quanto indicato nell'art.4 comma 1 lett.e).

2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili.

3. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. In ogni caso l'installazione delle insegne deve essere regolarmente autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

4. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del proprietario dell'immobile e se essi contrastino con le norme del codice civile o ledano i diritti di terzi.

5. La realizzazione dei dehors sulle aree pubbliche o di pubblico passaggio è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00 (art.20 D.Lgs 285/1992);
- nelle zone di rilevanza storica-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e

delle persone con limitata o impedita capacità motoria (esempio quando nelle adiacenze dell'occupazione sia predisposto uno scivolo per i disabili)¹;

- in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a mt.5 dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione²;
- per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 6,00;
- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt.3,00 (art.157 co.4 C.d.S.)³;
- non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli;
- la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a mt. 2.
- non può ricadere su aree interessate da divieti di sosta permanente o di fermata né dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici o ove esistano stalli di sosta al servizio di persone invalide;
- su aree attrezzate a verde pubblico;
- sugli attraversamenti pedonali;

6. Per la realizzazione dei dehors devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- devono essere osservate tutte le rimanenti norme dettate dal vigente codice della strada;
- devono essere osservate tutte le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio;

¹ Il D.M. 503/1996 recante il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" stabilisce che la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote, senza definire misure. Il D.M. 236/1989 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", stabilisce più chiaramente che il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm, tale da consentire il passaggio di una sedia a rotelle. Gli spazi minimi d'ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti del disabile; una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d'ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm, mentre una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile dagli 80 ai 95 cm. A seconda del modello e delle modalità d'uso, la carrozzina necessita di spazi diversi; se spinta da un assistente, richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d'ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe) se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell'ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm. In ragione di quanto ampiamente enunciato, che è un compendio delle principali normative di settore, lo spazio minimo di metri 1 (uno) è considerato "adeguato" a norma dell'art.20 del C.d.S. e dell'art.3 del Regolamento

² Secondo le norme tecniche per la realizzazione delle intersezioni, i triangoli di visibilità debbono essere sgombri da qualsiasi ostacolo, di altezza superiore al metro, che impedirebbe ai veicoli di vedersi. Ne consegue che una distanza minima di 5 mt. vale per la realizzazione di una struttura con altezze e ingombri maggiori di 1 mt. ma non altrettanto per la collocazione di un vaso ornamentale di 20 cm o di una sedia, nel qual caso occorre valutare i casi singolarmente.

³ Si ritiene comunque prevalente il rispetto dimensionale degli stalli di sosta, in parole povere il dehors non dovrà mai eccedere oltre lo stallo di sosta esistente.

- devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 3 bis

DEROGHE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. Può operare deroga ai parametri indicati all'art.3 comma 5, nei casi di occupazioni temporanee di cui all'art.2 comma 3 lett.b) ove i dehors ricadano all'interno di aree pedonali o zone a traffico limitato nelle quali la circolazione veicolare sia inibita, durante il periodo di chiusura al traffico.

Art. 4

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI "DEHORS" SEMPLICI

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art.1 comma 4 n.2), il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo al S.U.A.P., allegando la seguente documentazione:
 - a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
 - b. progetto, redatto da tecnico abilitato alla libera professione, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada. Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada;
 - c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - d. progetto dell'eventuale impianto elettrico e di illuminazione sottoscritto da tecnico abilitato;
 - e. nulla osta della proprietà dell'edificio e, eventualmente, dei confinanti qualora la struttura venga posta a contatto di altri edifici privati;
2. Nell'istanza dovrà essere specificato se l'occupazione che si richiede è **temporanea o permanente**.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta

almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante presentazione di una formale istanza in bollo contenente la dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato. A tale istanza devono essere rinnovati i nulla osta di cui al precedente comma 1, lett. e), nonché la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei tributi dovuti per il precedente periodo di occupazione.

4. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti per precedenti occupazioni, costituisce motivo di diniego per il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo.

5. La nuova autorizzazione o il rinnovo potranno altresì essere negate qualora, nel corso di precedenti occupazioni, le attività svolte nel dehors siano state causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.

6. L'istruttoria è curata dal S.U.A.P., il quale accentra la Responsabilità del Procedimento, che provvede ad acquisire i pareri obbligatori e vincolanti dell'Ufficio Polizia Locale relativamente al rispetto delle norme in materia viabilistica e dell'Ufficio Edilizia e/o eventuali altri uffici. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo comma 7, salvo richieste di integrazioni

7. Ai sensi dell'art.2 legge 241/1990 il procedimento amministrativo dovrà concludersi, nel tempo indicato al comma precedente, con l'adozione di un provvedimento espresso; ove vi sia ritardo derivante dall'acquisizione dei pareri tecnici il termine del procedimento potrà protrarsi fino ad un massimo di giorni 90. Decorso infruttuosamente i termini di cui al presente comma, non opererà in alcun caso il silenzio assenso ma potrà proporsi ricorso ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 241/90.

8. Laddove l'Ufficio Edilizia, alla ricezione della richiesta di parere da parte del SUAP ravvisi che la struttura proposta è da qualificarsi come **dehors complesso** il procedimento seguirà i dettami dell'**art.4-bis** seguente.

9. Non è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione paesistica per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo (D.P.R. 31/2017 e ss. ii. e mm.).

10. La realizzazione di dehors aventi caratteristiche difformi rispetto a quanto autorizzato e/o prescritto comporta l'immediata decadenza dal titolo e l'obbligo di sgombero dell'area occupata.

Art. 4 - bis

PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS COMPLESSI

1. L'installazione su area pubblica di dehors complessi, oltre alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico, è assoggettata alle norme di cui al DPR 380/01 e ss. ii. e mm., qualificandosi le opere come intervento edilizio di nuova costruzione e

dunque di trasformazione del territorio, a prescindere dai materiali con cui è costruito.

2. In tal senso, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'art.3, dovrà essere prodotto al S.U.A.P. un progetto firmato da tecnico abilitato.
3. Nell'istanza dovrà essere specificato se l'occupazione che si richiede è **temporanea o permanente**.
4. Per tali manufatti operano tutte le norme di cui al T.U. sull'edilizia nonché in materia di vincoli e, ove previsto, autorizzazione sismica.
5. All'esito delle valutazioni urbanistico-edilizie l'Ufficio Urbanistica fornirà, se il progetto è completo ed ammissibile, il permesso di costruire al S.U.A.P. (come atto endoprocedimentale) che chiuderà l'istruttoria col rilascio del provvedimento conclusivo.

ART. 5

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fatta salva la disciplina urbanistico-edilizia per le opere di cui all'art.4-bis, per i dehors semplici, successivamente al rilascio dell'autorizzazione il titolare deve presentare al S.U.A.P. la seguente documentazione:
 - a. fotografie della struttura installata;
 - b. certificazioni di sicurezza degli eventuali elementi riscaldatori installati;
 - c. copia della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 L. dell'eventuale impianto elettrico e/o di illuminazione;
 - d. relazione attestante l'ultimazione dei lavori a firma di tecnico abilitato.
2. La mancata presentazione oltre i 60 gg. dall'ultimazione dei lavori comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 6

SGOMBERO DELL'AREA PER RAGIONI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Ogni qualvolta nello spazio ove sono installati i dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, manifestazioni pubbliche e/o situazioni di pubblico interesse, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

ART. 7

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere

mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.

3. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.

4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca della stessa, il titolare deve rimuovere entro 7 giorni dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors e ripristinare lo stato dei luoghi originario.

ART. 8 ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, urbanistica, edilizia, nonché di quella relativa all'occupazione del suolo pubblico e in materia di orari e di inquinamento acustico.

2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività né apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

3. Per quanto attiene alla propagazione di musica ed alle attività di pubblico spettacolo o trattenimento all'interno dei dehors, ci si riporta alle vigenti normative ed ordinanze.

ART. 9 ORARIO

1. In caso di fenomeni di inquinamento acustico o disturbo alla quiete pubblica accertato dagli organi di polizia il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà stabilire nei confronti dei singoli esercenti, limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

ART. 10 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché, previa diffida, quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) non venga presentata, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, la documentazione di cui al precedente art. 5.

- b) la mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose.
 - c) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate.
 - d) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.
 - e) in caso di mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico nei termini di legge.
 - f) in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
 - g) Nei casi in cui venga accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza e staticità della struttura.
 - h) nel caso di difformità dalle autorizzazioni e/o prescrizioni.
2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e h) l'attività all'interno del dehors è sospesa sino a quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento di revoca.
3. Nei casi non espressamente indicati nel presente regolamento ci si riporta ai principi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed alle altre normative di settore.

ART. 11

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

- .
1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
 2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile del Servizio competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.
 3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
 4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabili, alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dalle altre normative specifiche in materia, nonché del vigente Regolamento

di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. nr.80 del 28 dicembre 2008.

5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 secondo la disciplina dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, ovvero le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in precedenza, devono uniformarsi alle norme previste dal presente Regolamento.

3. Per tutte le strutture di cui all'art.4-bis laddove già realizzate e non conformi al Regolamento, in fase di prima applicazione, viene concesso un termine di 60 giorni per produrre istanza in sanatoria al S.U.A.P., che procederà ad inoltrarla all'Ufficio Urbanistica. Ove la difformità possa essere sanata il S.U.A.P. rilascerà il provvedimento finale; decorso il termine senza che sia intervenuta istanza di sanatoria si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al D.Lgs. 380/2001 (T.U. edilizia), al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento edilizio.